

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

28 SET. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

28 SET. 1999

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

COSENTINO - BONADONNA - CIOFFARELLI - META

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 4846

OGGETTO: Direttive alle Province per l'espletamento dell'esame di abilitazione all'esercizio dell'attivita' di guida turistica.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL N.

Direttive alle Province per l'espletamento dell'esame di abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Promozione della Cultura, dello Spettacolo, del Turismo e dello Sport:

- VISTA la legge 17 maggio 1983 n. 217;
- VISTA la legge 29.12.1990 n. 428;
- VISTA la legge regionale n. 50/85;
- VISTA la legge regionale n. 74/88;
- VISTA la legge regionale n. 59/94;
- VISTA la legge regionale n. 4/97
- VISTA la legge regionale n. 14 del 6/8/99

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 191 della L.R. n. 14/99, deve considerarsi trasferito l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti alle Province in materia di professioni turistiche, in quanto precedentemente all'entrata in vigore della stessa era stato già avviato il processo per l'emaneazione di inditizzi e direttive da impartire ai sensi della L.R. n. 4/97 con nota dell'Assessore regionale al Turismo del 28 luglio 1999 prot. n. 2128/52

RITENUTO altresì che, ai sensi dell'art. 22 comma 3, lett. e) della L.R. n. 4/97, sono state delegate alle Province, e quindi non ancora alle APT, le funzioni della Regione in materia di guide turistiche, accompagnatori turistici e interpreti turistici, disciplinati dalla legge 217/83;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare una disciplina uniforme alle Province per un esercizio coordinato e sufficientemente uniforme delle competenze loro affidate in materia

All'unanimità:

DELIBERA

Di approvare le Direttive allegate, che costituiscono parte integrante della presente Delibera, per la disciplina dello svolgimento delle prove di esame per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L.n.127 del 15.5.97.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

05 OTT. 1999

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



**DIRETTIVE**

I bandi delle Province relativi alle prove di esame per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di guida turistica dovranno essere conformi alle indicazioni che seguono.

Ai fini dell'ammissione all'esame gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la propria posizione ai sensi della legge 6 marzo 1998, n. 40;
- c) diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente. Per i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea e per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente ad uno di quelli suindicati in base ad accordi internazionali alla data di scadenza del termine utile per la presentazione di domande di partecipazione. Tale equipollenza dovrà essere comprovata mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- d) conoscenza di almeno una lingua estera tra inglese, francese, tedesco e spagnolo ed eventualmente di altre lingue straniere facoltative nelle quali intendono espletare l'attività professionale;
- e) godimento dei diritti civili e politici;
- f) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione.

Ciascuna Provincia potrà prevedere il versamento di una somma da parte dei candidati per concorrere alle spese di gestione del concorso.

La domanda di ammissione alla prova di esame dovrà essere redatta in carta semplice e firmata di proprio pugno dai candidati e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) il cognome ed il nome;
- b) il luogo e la data di nascita;
- c) la residenza;
- d) la cittadinanza;
- e) il godimento dei diritti civili e politici;
- f) di essere fisicamente idonei all'esercizio della professione;
- g) la lingua estera fondamentale e le eventuali ulteriori lingue sulle quali intendono sostenere l'esame;
- h) il titolo di studio di scuola media superiore posseduto, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito ovvero titolo equipollente.

Ai fini dell'ammissione all'esame sono considerati equipollenti i seguenti titoli di studio:

- diploma di accompagnatore turistico, rilasciato da Istituto professionale alberghiero di Stato e/o parificato;
- diploma di addetto ai servizi turistici, rilasciato da Istituto professionale di Stato per il commercio e/o parificato;
- diploma di addetto agli uffici turistici, rilasciato da Istituto professionale di Stato per il commercio e/o parificato;



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

- diploma di addetto alla segreteria e amministrazione di albergo, rilasciato dall'Istituto professionale alberghiero;

Nella domanda il candidato dovrà, altresì, indicare l'indirizzo presso il quale inviare le comunicazioni relative alla prova.

L'esame consisterà nelle seguenti prove:

**A) PROVA SCRITTA**, anche mediante questionario, nelle seguenti materie:

1) Cultura storico-artistica generale.

Le prove di esame dovranno tendere a valutare il possesso, da parte del candidato di una sufficiente preparazione culturale in materia storico - artistica secondo i seguenti criteri di base:

- a) conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere, che sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica relative al territorio regionale;
- b) conoscenza degli stessi temi elencati alla lettera a), ma riferiti in modo specifico al territorio in cui il candidato intende esercitare la professione. In tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio, soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere, pur sempre nell'ambito delle testimonianze significative della storia e della produzione artistica di quel territorio.

2) Geografia economica e ambientale generale e della località in cui deve essere esercitata la professione.

Le prove di esame dovranno tendere a valutare il possesso, da parte del candidato, di una sufficiente conoscenza della situazione geografica generale della Regione e particolare della Provincia per la quale si concorre con riferimento ai seguenti temi: vie di comunicazione principali; situazione orografica; parchi e riserve naturali; ubicazione delle principali attività produttive ed industriali; nozioni di statistica demografica; nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

**B) PROVE ORALI** riguardanti, oltre alle materie oggetto della prova scritta:

- a) nozioni generali di legislazione e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione. Ai candidati che supereranno la prova scritta potrà essere fornita una dispensa che è in via di predisposizione presso gli uffici regionali per la preparazione alla prova orale su questa materia;
- b) conversazione e/o lettura e traduzione orale di un brano scritto nella lingua straniera fondamentale ed in ciascuna di quelle facoltative.

La Commissione d'esame verrà nominata ai sensi della L.R. n. 50/85, così come modificata dalla L.R. 59/94, con la precisazione che ai sensi dell'art. 204 della L.R. n. 14/99 si intendono "sostituiti gli organi centrali e periferici della Regione con i competenti organi degli enti locali". Pertanto l'espressione "dell'Assessorato regionale al turismo" (punti 1 e 2 dell'art. 9) deve intendersi sostituita con l'espressione "dell'assessorato provinciale al turismo".

Per l'ammissione alle prove orali il candidato dovrà conseguire il punteggio di almeno sette decimi per ciascuna prova obbligatoria scritta.

Ciascun componente della Commissione dispone di dieci punti per ogni prova sostenuta dal singolo candidato.

Per il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività, gli aspiranti devono riportare una votazione media complessiva non inferiore a sette decimi e per ciascuna prova orale un voto non inferiore a sei decimi.

Per le prove facoltative di lingua occorre riportare, ai fini della relativa idoneità, una votazione non inferiore a sette decimi.



Handwritten marks at the bottom left of the page.

Handwritten mark at the bottom right of the page.

La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punteggi riportati in ciascuna prova scritta e orale e, per le lingue facoltative, di un punto per ognuna delle relative prove superate.

L'Ufficio competente, accertato l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all'atto della presentazione della domanda, redigerà l'elenco degli abilitati e rilascerà i relativi attestati con l'indicazione delle lingue straniere per le quali è stato effettuato con esito positivo l'accertamento dell'idoneità. L'elenco degli abilitati verrà altresì trasmesso ai competenti Uffici regionali per l'annotazione nel Registro regionale delle guide abilitate.



*[Handwritten marks]*

*[Handwritten mark]*